

ALLEGATO A

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, NONCHÉ NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER L'INSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI.

Adeguamento a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti”.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 DEFINIZIONI

ART.2 REGOLE GENERALI

CAPO II NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

ART.3 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

ART.4 TUTELA DI BENI AMBIENTALI – ARCHITETTONICI

ART.5 LUOGHI IN CUI È VIETATA L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART.6 INDICI URBANISTICO - EDILIZI

ART.7 DISTANZE

ART.8 VIABILITÀ

ART.9 FASCE DI RISPETTO

ART.10 ACCESSI

ART.11 TUTELA DELLE ALBERATURE ESISTENTI

ART.12 SEGNALETICA STRADALE E DI SERVIZIO

ART.13 INSEGNE

ART.14 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

ART.15 SCARICHI

ART.16 SERBATOI

ART.17 PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI AD USO PRIVATO

CAPO III IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ESISTENTI

ART.18 MODIFICHE E CESSAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI

ART.19 SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

ART.20 REQUISITI

ART.21 ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

ART.22 SANZIONI

Capo I **Principi generali**

Articolo 1 *Definizioni*

1. Per "nuovi impianti di distribuzione carburanti" si intendono sia gli impianti ad uso pubblico, sia gli impianti ad uso privato di nuova installazione.
2. Nei presenti criteri, quando le regole sono applicabili esclusivamente ad una delle due categorie di impianti, uso pubblico o uso privato, il riferimento viene specificato.
3. Per tutte le altre definizioni si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 2 *Regole generali*

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita in ogni parte del territorio comunale, nei limiti e secondo i criteri di cui al presente provvedimento, nonché dalla normativa statale e regionale vigente per quanto non espressamente indicato dagli stessi.
2. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico possono essere comunque installati nelle zone di PRG vigente MD, MD1, MS e nelle aree sottoposte a strumento urbanistico preventivo nel rispetto degli articoli 5 comma 5, 6 comma 1, 7 commi 2 e 3, e seguenti del presente provvedimento. Le aree sottoposte a strumento urbanistico preventivo sono inoltre soggette alla disciplina dell'art. 5 comma 6; per tali aree il requisito deve intendersi prestazionale e pertanto la distanza indicata non prescrittiva.
3. Qualora le aree siano di proprietà pubblica, la loro assegnazione avviene mediante bando di gara o bando d'asta, nel rispetto dei principi di pubblicità e partecipazione.
4. I nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono avere le caratteristiche definite dal punto 2.1 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355.
5. Gli impianti esistenti o per i quali è già stata rilasciata autorizzazione al momento dell'entrata in vigore dei criteri di cui al presente provvedimento, conformi alle norme previste dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, possono permanere nell'attuale collocazione, a meno che non si accertino motivi di tale gravità da compromettere la sicurezza delle persone e/o dell'ambiente.

Capo II **Nuovi impianti di distribuzione carburanti**

Articolo 3
Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee

1. Il territorio comunale, ai fini dell'autorizzabilità dei nuovi impianti, è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
 - zona 1: centro storico;
 - zona 2: zone a prevalente destinazione residenziale;
 - zona 3: zone a prevalente destinazione produttiva, commerciale, direzionale, turistica e per servizi pubblici di interesse generale;
 - zona 4: zone agricole.La delimitazione di tali zone è evidenziata nell'elaborato grafico denominato "Ripartizione del territorio comunale in zone, scala 1:15.000", allegato al presente provvedimento.
2. Nella zona 1 (centro storico) non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti.

Articolo 4
Tutela di beni ambientali – architettonici

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita nelle aree definite di tutela ambientale dagli strumenti della pianificazione comunale e/o sovraordinata.
2. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza di edifici tutelati.
3. La localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e di valore paesaggistico-ambientale.
4. Non si possono installare impianti di distribuzione carburanti nel caso in cui costituiscano elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale.
5. Gli impedimenti, sovrapposizioni e/o interferenze di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono da valutarsi con riferimento alla viabilità pubblica esistente e di progetto, anche pedonale e ciclabile, ad una distanza di almeno m 50 (cinquanta) dai beni oggetto di tutela, misurati su tale viabilità.

Articolo 5
Luoghi in cui è vietata l'installazione degli impianti

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non e' consentita lungo i tratti stradali in curva con le caratteristiche precisate al successivo comma 2, o con visibilità limitata; non è inoltre consentita nel caso in cui gli accessi siano posti ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) da fermate di mezzi pubblici.
2. Non possono essere installati impianti di distribuzione carburanti lungo le curve di raggio inferiore a m 300 (trecento). Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m 300 (trecento)

ed i m 100 (cento), l'installazione e' consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m 100 (cento), gli impianti potranno sorgere a m 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

3. Non e' consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle fasce di m 150 (centocinquanta) misurate dal piede degli argini dei corsi d'acqua tutelati dagli strumenti della pianificazione comunale e/o sovraordinata e nelle aree valutate esondabili in relazione ad eventi di piena almeno bicentenari.
4. Non e' consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree poste ad una distanza inferiore a m 200 (duecento) dai pozzi di emungimento di acqua utilizzata per usi idropotabili.
5. Nelle aree dei pozzi di emungimento di acqua utilizzata per usi idropotabili, poste ad una distanza compresa fra m 200 (duecento) e m 400 (quattrocento), e' consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti solo previo accertamento della vulnerabilità del terreno attraverso studio specifico a cura del richiedente, che dimostri, mediante l'utilizzazione di appropriate tecniche costruttive, le condizioni di totale sicurezza dell'impianto rispetto al sistema idrogeologico locale.
6. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree poste a distanza inferiore a m 100 (cento) da scuole ed ospedali, definiti ricettori sensibili ai sensi del piano di disinquinamento acustico del Comune di Bologna.
7. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree idrogeologicamente instabili.

Articolo 6 ***Indici urbanistico-edilizi***

1. La superficie minima d'insediamento degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è quella stabilita dalla normativa regionale vigente.
2. La superficie massima consentita è diversificata a seconda delle zone. Nella zona 2 (a prevalente destinazione residenziale) si ottiene moltiplicando per 3 (tre) la superficie minima, mentre nella zona 3 (a prevalente destinazione produttiva, commerciale, direzionale, turistica e per servizi pubblici di interesse generale) e nella zona 4 (agricola) si ottiene moltiplicando per 2 (due) il valore della superficie minima.
3. L'indice di utilizzazione è di 0,20 mq/mq, così come previsto dal PRG vigente. Ad eccezione di quanto espressamente specificato dal presente provvedimento, distanze e altezze sono disciplinate dal vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 7 ***Distanze***

1. La distanza minima tra impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è quella stabilita dalla vigente normativa regionale e va computata con riferimento alla distanza dei punti più vicini tra uscite ed ingressi degli impianti nuovi ed esistenti, nello stesso senso di percorrenza della viabilità di accesso.
2. All'interno degli impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli impianti di lavaggio, devono essere posti ad una distanza non inferiore a m 5 (cinque) dai confini di proprietà ed a m 10 (dieci) dagli altri edifici esistenti o previsti. Le tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori devono essere poste ad una distanza non inferiore a m 1,5 dai confini di proprietà.
3. Devono essere osservate le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa specifica per le linee ferroviarie e le linee elettriche.

Articolo 8 ***Viabilità***

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico non devono impegnare la carreggiata stradale.
2. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le seguenti caratteristiche: distanza minima di m 2 (due) dalla carreggiata stradale e profondità minima di cm 80 (ottanta), realizzata mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20 (venti).
3. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di cm 80 (ottanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società ed ai cartelli indicanti prezzi e sconti, purché non venga ostacolata la visibilità.
4. Se in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente, antistante lo spartitraffico dell'impianto, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 (quarantacinque) gradi, allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Devono inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici di handicap o con difficoltà motorie.
5. Sulle strade di competenza dell'ANAS e della Provincia, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, oltre che dalle presenti norme, deve essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari impartite dagli stessi Enti.

Articolo 9 ***Fasce di rispetto***

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle fasce di rispetto della viabilità, in quanto pertinenze di servizio della stessa, è consentita a condizione che venga rispettato quanto complessivamente previsto dai presenti criteri.
2. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri.
3. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli, che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.
4. Per gli impianti di distribuzione carburanti da realizzare entro una fascia di m 100 (cento) da ferrovie elettrificate o elettrodotti, devono essere messi in opera accorgimenti tali da proteggere le cisterne da correnti vaganti.

Articolo 10 **Accessi**

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico possono avere accessi su due o più strade, limitatamente al caso di strade locali (tipo F), solo in caso di senso unico degli stessi.
2. Gli accessi agli impianti devono avere una larghezza di m 15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale di lunghezza minima di m 20 (venti); nelle strade locali (tipo F) e di quartiere (tipo E) il fronte stradale dell'impianto può essere ridotto a m 40 (quaranta). Gli impianti collocati su strade di tipo B, C e D, come classificate in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere dotati di corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada.
3. Per gli impianti installati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere una lunghezza minima rispettivamente di m 75 (settantacinque) e di m 60 (sessanta) e larghezza non inferiore m 3 (tre), raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci).
4. Gli accessi agli impianti collocati all'interno di aree comprendenti altre attività non rientranti tra i servizi all'utenza devono essere fisicamente separati e non interferire con queste.
5. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni ed impianti semaforici devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada.

Articolo 11 **Tutela delle alberature esistenti**

1. Qualora per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti sia necessario l'abbattimento delle alberature esistenti, si applicano le prescrizioni dettate in materia dal Regolamento Edilizio vigente. A fronte dell'eventuale abbattimento, in area privata o pubblica, di alberature esistenti,

necessario per la realizzazione del nuovo impianto o dei passi carrai a servizio dello stesso, deve essere realizzato, nell'area dell'impianto, il reintegro con una nuova fitomassa arborea equivalente.

Qualora nell'area del nuovo impianto non vi sia sufficiente spazio utile permeabile per consentire tale reintegro, si dovrà procedere alla messa a dimora dei nuovi alberi in altra area verde idonea, indicata dal competente ufficio comunale; in alternativa, l'intervento di riequilibrio ecologico dovrà essere monetizzato.

2. Non e' consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 e delle leggi regionali in materia.

Articolo 12 ***Segnaletica stradale e di servizio***

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica stradale, come previsto dal Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita impedendo le manovre di svolta a sinistra.
2. Gli impianti dotati di apparecchiature post-pagamento devono esporre, in modo ben visibile al pubblico, idonea segnaletica.
3. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati.
4. Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi e degli omaggi.

Articolo 13 ***Insegne***

1. Negli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è consentita l'esposizione di insegne, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento comunale in materia.

Articolo 14 ***Attività complementari e attività di servizio***

1. Negli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è consentito il libero esercizio di attività commerciali integrative, ai sensi del punto 5.6 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed ambientali vigenti, in superfici non superiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato, nonché l'esercizio delle altre attività di servizio, ai veicoli e alle persone, nel rispetto del Regolamento Edilizio, delle Norme di attuazione del PRG e della programmazione urbanistico-commerciale .

Articolo 15 ***Scarichi***

1. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente previa acquisizione del parere dell'Azienda Regionale Prevenzione e Ambiente e realizzati secondo le norme vigenti.
2. Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo d'inquinamento.

Articolo 16 ***Serbatoi***

1. I serbatoi di stoccaggio dei carburanti devono possedere i requisiti tecnici previsti dalla specifica normativa in materia.

Articolo 17 ***Particolari disposizioni per gli impianti ad uso privato***

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato sono autorizzati, nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti, quando si caratterizzano come attività strumentale ad un'altra principale di tipo industriale, per erogare carburante esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente.
2. Nessuna pubblicità o cartello pubblicitario può essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto.
3. L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata, munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali sistemi di contenimento dei versamenti accidentali di idrocarburi.

Capo III **Impianti di distribuzione carburanti esistenti**

Articolo 18 ***Modifiche e cessazioni di impianti esistenti***

1. Per gli impianti esistenti, conformi o conformati alla normativa vigente in materia di incompatibilità, è possibile effettuare opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, modifiche e rilascio di nuove autorizzazioni.
2. Nel caso di cessazione dell'attività a seguito di verifica di incompatibilità da parte dell'Amministrazione comunale o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta ed il sito deve essere ripristinato.
3. Quando cessa l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono cessare anche tutte le attività complementari.

Articolo 19
Smantellamento e rimozione

1. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti, o anche solo di una parte di esso o di sostituzione di singole cisterne, devono essere rispettate le norme vigenti in materia di difesa del suolo.
2. Devono essere rimosse tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse, nel rispetto della specifica normativa vigente.
3. Deve essere compiuta l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo delle cisterne e delle tubazioni, nonché dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni o perdite pregresse.
4. Deve essere effettuata l'eventuale conseguente bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati superamenti dei valori limite previsti dalla predetta normativa, da concordarsi con l'autorità competente.

Capo IV
Disposizioni generali

Articolo 20
Requisiti

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere iscritto alla Camera di Commercio;
 - avere la disponibilità del terreno, in proprietà o affitto;
 - inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione della Società;
 - inesistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti della Società;
 - essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 21
Istanze e documentazione

1. Il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti è attivato in base ad istanza dell'interessato presentata al Settore Sportello per Edilizia e Imprese – U.I. Sportello Imprese.

2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari, resi in termini di autocertificazione e di perizia giurata, secondo quanto prescritto dalle normative statali e regionali in materia, nonché la planimetria dell'impianto ed adeguata relazione tecnica illustrativa del progetto.
3. L'Amministrazione comunale mette a disposizione degli interessati adeguata modulistica ed informazioni per la presentazione dell'istanza, nella quale devono essere chiaramente esplicitati:
 - a) i requisiti di cui all'art. 20, che devono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - b) gli elementi attestanti l'osservanza delle norme vigenti in materia di urbanistica, tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, di prescrizioni fiscali, di sicurezza ambientale e di prevenzione incendi, da rendersi in forma di perizia giurata redatta da tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale.
4. Per quanto riguarda la documentazione necessaria al rilascio di autorizzazione/concessione edilizia, si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 22 *Sanzioni*

1. La violazione delle norme stabilite dai criteri di cui al presente provvedimento è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa statale vigente.